



*Prof 1990*

Vista la nota N.1261,redatta in data 25.06.90 dal Servizio 1 della U.S.L.,nella quale, a seguito delle analisi chimiche effettuate dal Servizio Multizonale Prevenzione su acque di falda e pozzi siti nella Zona Industriale,analisi che hanno riscontrato la presenza di elementi inquinanti tali da sconsigliarne l'uso anche ad uso agricolo.

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari alla tutela della igiene e salute pubblica.

Visto l'Art.152 TU.LL.CC.PP.1915

Visto il D.P.R.236/88.

O R D I N A

Il divieto di utilizzo delle acque di pozzo o di falda sia per il consumo umano, sia per l'uso agricolo nella parte di territorio di seguito delimitata:

Tratto ferroviario dall'altezza di via Provinciale Carrara-Avenza fino al confine con il Comune di Massa, a Nord.

Linea formata da Via Provinciale Carrara-Avenza, P.zza Gino Lucetti Via Giovan de Rossi, V.Le Zaccagna incrocio con Via Camillo Bernieri ad Ovest.

Via Camillo Bernieri, via Provinciale Avenza-Massa, fino al confine con il Comune di Massa, linea ideale di congiungimento alla ferrovia, a Sud ed a Est.

Dispone la immediata esecutività del presente atto, nonché la notifica alla Cittadinanza interessata, a mezzo affissione e pubblicazione sulla stampa locale.

Si riserva altresì la revoca o l'estensione del presente provvedimento in accordo alle risultanze analitiche conseguite dai competenti Servizi della U.S.L. N.2.

Carrara li 26.06.90.

IL SINDACO



Mrc.